

ALLEGATO “D” al Disciplinare di Gara

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio di trasporto pubblico della Regione Liguria.

CIG.709932979E

CUP.G39J16000550008

Si precisa che il presente schema di contratto sarà oggetto di ulteriore e puntuale specificazione sulla base dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica del Concorrente aggiudicatario della gara.

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

la Società **LIGURIA DIGITALE S.P.A.** – con sede legale in Genova via Melen 77, P.IVA 02994540108, nella persona del _____ (di seguito anche “Liguria Digitale” o “committente”)

E

-----con sede legale e domiciliata ai fini del presente contratto -----, P.IVA-----
-----, in persona del procuratore-----, nato a-----, (di seguito anche “Impresa”),

PREMESSO CHE

- Regione Liguria, nell’ambito della legge regionale 42/2006, ha istituito il Sistema Informativo Integrato Regionale (di seguito anche “SIIR”) volto ad essere strumento operativo per lo sviluppo organico ed integrato sul territorio regionale della società dell’informazione, per favorire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nonché per giungere ad un contenimento e ad una razionalizzazione della spesa nel settore ICT;
- in tale ambito, l’articolo 11 comma 2 della suddetta legge regionale affida a Liguria Digitale il ruolo di Centrale di Committenza e, quindi, la realizzazione di un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi ICT volto a favorire il contenimento della spesa attuando le più opportune modalità progettuali e realizzative, nonché introducendo economie di scala ed utilizzando procedure di selezione dei fornitori che si basino anche sull’aggregazione ed omogeneizzazione della domanda, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ora “Codice dei contratti pubblici”, dalla suddetta legge regionale 18 dicembre 2006 n. 42 e s.m.i. “Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della Società dell’Informazione in Liguria”, dalla legge regionale 11 marzo 2008 n. 5 “Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del D.Lgs. 163/2006” e s.m.i. e dagli artt. 3 e 4 della “Convenzione per la gestione associata della S.U.A.R., tra le Prefetture, la Regione Liguria e gli Enti aderenti” sottoscritta in data 18 settembre 2012;
- a seguito delle modifiche alla L.R. 42/2006 introdotte dalla Legge Regionale 41/2014, della D.G.R. 1268/2014 del 17/10/2014 “Trasformazione della Società per azioni Datasiel – Sistemi Tecnologie di informatica S.p.A. nella società consortile Liguria Digitale S.c.p.a. e approvazione dello statuto e dei patti parasociali della Società Consortile” e della D.G.R. 1740/14 del 30/12/2014 “Approvazione del disciplinare quadro delle attività di Liguria Digitale”, Datasiel S.p.A. è stata trasformata in Liguria Digitale S.C.p.A., ora Liguria Digitale S.p.A. così come deliberato dall’assemblea straordinaria dei Soci del 14/03/2017;
- in attuazione della Direttiva europea 2010/40/UE per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore della mobilità, dell’art. 8 “Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto” del d.l. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17 dicembre 2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e della legge regionale della Regione Liguria n. 33 del 7 novembre 2013, con D.G.R. n. 1309 del 30 dicembre 2016 “Sistema di bigliettazione elettronica della Regione Liguria. Progetto Smart Ticket: approvazione del progetto e del protocollo d’intesa con le aziende. Incarico a Liguria Digitale S.C.p.A. impegno di spesa € 12.155.991,00” Regione Liguria ha deliberato l’approvazione del progetto di Bigliettazione Elettronica sul territorio ligure e ha incaricato Liguria Digitale della realizzazione dello progetto “Smart Ticket” e ha deliberato tutto quanto altro occorrente per l’indizione della relativa gara d’appalto.

- in esecuzione di quanto indicato ai punti che precedono e a seguito della DGR 1309/2016 (Delibera della Giunta Regionale prot. n.27076 del 2016), Liguria Digitale ha indetto, in qualità di Amministrazione Aggiudicatrice e ai sensi del D.Lgs. 50/2016, la gara europea, a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio di trasporto pubblico della Regione Liguria;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura di gara e ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto di appalto, documentazione che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- l'Impresa ha prestato la garanzia definitiva per un valore pari a Euro. _____, ___ (_____/___) e la polizza assicurativa per un valore almeno pari a quello aggiudicato ed ha soddisfatto gli obblighi richiesti;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Offerta Economica e Offerta Tecnica presentati dall'Impresa, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e giuridico di gara) nonché gli ulteriori atti della procedura definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Atti costitutivi ed oggetto del contratto

1. Liguria Digitale affida all'Impresa, che accetta l'appalto per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione decennale del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio di trasporto pubblico della Regione Liguria, alle condizioni previste:

- in questo contratto d'appalto;
- nel capitolato tecnico giuridico di base;
- nel disciplinare di gara;
- nel progetto offerta accettato da Liguria Digitale;
- in tutti gli atti e le norme da essi richiamate.

In caso di divergenza tra le previsioni e/o l'interpretazione dei predetti atti, per la regolazione del rapporto contrattuale sarà applicata la soluzione più favorevole alla Committente.

2. L'oggetto dell'appalto è descritto:

- nel capitolato tecnico giuridico;
- nel progetto offerta, specificata in corso di rapporto dal progetto esecutivo.

Articolo 3 – Durata

1. L'appalto ha una durata complessiva pari a 4.610 (quattromilaseicentodieci) giorni naturali e consecutivi così suddivisi:

- un massimo di 547 giorni naturali e consecutivi per la fase di esecuzione della fornitura ed installazione del sistema, decorrente dalla stipulazione del contratto;
- un massimo di 410 giorni naturali e consecutivi per la fase di collaudo provvisorio e gestione sperimentale;
- 3.653 giorni naturali e consecutivi (10 anni) per la fase di gestione e manutenzione del sistema, decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2. È fatta salva la facoltà di proroga tecnica di cui all'articolo 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, per un periodo non inferiore a mesi sei.

Articolo 4 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti direttamente e indirettamente inerenti all'adempimento delle prestazioni contrattuali, anche se non espressamente previsti negli atti richiamati dall'art. 2.

2. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti da norme e prescrizioni imposte dall'osservanza dell'impresa, resteranno a suo esclusivo carico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Liguria Digitale.

3. L'Impresa si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) manlevare e tenere indenne Liguria Digitale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

4. Il software sviluppato dall'Impresa è di proprietà di quest'ultima, in licenza d'uso intestata a Liguria Digitale, con previsione del deposito del codice sorgente presso notaio, a norma dell'art. 10 del Capitolato tecnico giuridico.

5. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, Liguria Digitale, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

6. L'Impresa si obbliga sia in forma diretta che indiretta (subappalto) a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti Liguria Digitale che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici negoziali per conto di Liguria Digitale stessa nei loro confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

7. L'impresa prende atto e accetta che la proprietà dei beni oggetto della fornitura è di Regione Liguria.

Articolo 5 - Obblighi riguardanti i rapporti di lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e consulenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei

confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

4. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati Liguria Digitale provvederà a denunciare le inadempienze accertate alle Autorità competenti, dandone comunicazione all'Impresa, nei confronti della quale opererà una ritenuta sul pagamento corrispondente all'inadempienza riscontrata. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto direttamente da Liguria Digitale agli enti previdenziali ed assicurativi.

5. In ogni caso si applica l'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta della 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Liguria Digitale del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Articolo 6 - Obblighi di riservatezza

1. L'Impresa si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché dagli allegati al decreto sopradetto sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali. Tuttavia, si precisa che, a far data dal 25 maggio 2018, si applicherà il Regolamento UE 2016/679 (sottoposto a tale applicazione differita ai sensi dell'art. 99 par. 2 del Regolamento stesso) che abroga la Direttiva europea 1995/46 della quale il D.Lgs. 196/2003 è disciplina italiana di attuazione. In conseguenza di ciò, l'Impresa si impegna fin d'ora ad osservare tale regolamento e le disposizioni nazionali di attuazione dalla loro entrata in vigore.

2. L'Impresa è obbligata ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. In particolare, è responsabilità dell'Impresa:

a) mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituite nell'esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto;

b) l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione a Liguria Digitale.

4. È vietato, altresì, all'Impresa l'utilizzo diretto del nome di Liguria Digitale per scopi pubblicitari. Tale eventuale utilizzazione dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra l'Impresa e Liguria Digitale.

5. Nel caso di perdita di riservatezza sui dati o sui programmi non imputabile a Liguria Digitale, l'Impresa risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni.

6. Qualora l'inosservanza degli obblighi di riservatezza sia grave, Liguria Digitale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Liguria Digitale.

Articolo 7 – Patto di integrità, codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità" tra Liguria Digitale e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici" e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione e/o occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa dichiara di aver preso visione del "Codice Etico approvato dall'Amministratore Unico di Liguria Digitale (di seguito "Codice Etico") e pubblicato sul sito istituzionale della stessa Liguria Digitale www.liguriadigitale.it (sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/modello di organizzazione, gestione e controllo/codice etico) e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principio in esso contenuti.
3. L'Impresa dichiara, inoltre, di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito "Modello") adottato da Liguria Digitale e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.liguriadigitale.it (sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/modello di organizzazione, gestione e controllo/modello 231) e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D.Lgs. 231/2001 e ai principi contenuti nel Modello stesso.
4. L'Impresa dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012 n.190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione") recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
5. L'Impresa prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto che legittima Liguria Digitale a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 8 - Brevetti industriali, diritti d'autore e proprietà

1. L'Impresa assume a proprio esclusivo e totale carico ogni responsabilità conseguente all'uso di opere dell'ingegno, dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, così come tutelate dalla normativa di settore ed in particolare da L. 22 aprile 1941 n. 633 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e ss.mm.ii.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Liguria Digitale una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne Liguria Digitale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Liguria Digitale.
3. Liguria Digitale si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in tali casi, l'Impresa riconosce a Liguria Digitale la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Impresa.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, Liguria Digitale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei beni il

cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

5. L'impresa si obbliga con riferimento al know how, alle opere di ingegno o ai prodotti in qualsiasi modo caratterizzati da proprietà intellettuale in capo a Liguria Digitale, utilizzati o di cui sia comunque venuta a conoscenza durante l'espletamento del servizio, a rispettare pienamente e incondizionatamente il loro buon diritto sugli stessi e a non utilizzarli per finalità, commerciali o non commerciali, proprie o di terzi anche a conclusione del presente contratto. In caso di violazione al suddetto obbligo durante il presente contratto, lo stesso si intenderà risolto. Resta salva la facoltà di Liguria Digitale/Enti ad agire nelle sedi ritenute maggiormente opportune per la tutela del proprio buon diritto e il risarcimento del danno o del maggior danno subito.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai commi che precedono Liguria Digitale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 9 - Disposizioni antimafia

1. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto, l'Impresa dichiara di essere in regola e di rispettare pienamente la vigente normativa antimafia.

2. L'Impresa dichiara di non essere stata destinataria di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né che esistano a suo carico pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3. L'Impresa (in caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) si obbliga a comunicare immediatamente a Liguria Digitale ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 nonché di ogni fatto e circostanza che abbia rilievo ai sensi e gli effetti della risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. Il presente contratto si risolverà di diritto e sarà facoltà di Liguria Digitale chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Impresa i provvedimenti di cui al secondo comma o l'Impresa non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al terzo comma.

Articolo 10 - Modalità di esecuzione della fornitura

1. Per lo svolgimento delle attività contrattuali, l'Impresa dichiara di poter disporre delle figure professionali, dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, in quanto dichiara e garantisce che le attività oggetto del presente contratto costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore della fornitura dei beni e servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, in conformità al Capitolato tecnico giuridico, al progetto offerto e al progetto esecutivo nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

3. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Liguria Digitale, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

4. L'impresa si obbliga, su richiesta di Liguria Digitale a sospendere, in qualsiasi momento, una parte o anche tutti i servizi e le forniture in corso di esecuzione sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità improvvise, rinunciando ora per allora a pretese risarcitorie o a richieste per compensi di sorta.
5. L'Impresa si obbliga a consentire a Liguria Digitale, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L'Impresa si obbliga ad adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita ed incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi Liguria Digitale, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 11 - Lotto POR-FESR

1. Il fornitore dovrà realizzare prioritariamente le installazioni di sistemi centrali e dei sottosistemi afferenti al bacino di trasporto pubblico del Comune di Genova, per un valore di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni00) I.V.A. inclusa.
Questo lotto di fornitura sarà determinato, nel suo contenuto, tramite concordamento tra il fornitore e il responsabile dell'esecuzione, in modo da risultare autonomamente funzionale.
2. Il lotto dovrà esser dato, completo e funzionante, entro e non oltre il 31/12/2018, termine essenziale al fine di acquisire il finanziamento dell'U.E. che assiste la Commessa.
Il fornitore è responsabile del rispetto termine e dovrà risarcire Liguria Digitale e la Regione Liguria dei pregiudizievoli effetti del suo inadempimento.

Articolo 12 –Modificazioni del contratto.

1. L'impresa si impegna ad accettare tutte le eventuali modifiche del contratto ai sensi degli art. 106 e 125 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; l'affidamento di servizi analoghi di gestione e manutenzione del sistema non potrà eccedere i tre anni, con applicazione delle condizioni previste dal contratto iniziale.
2. La Committente avrà il diritto di prorogare la gestione e manutenzione del sistema ai sensi dell'art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Nelle eventualità prevista dai precedenti commi, ai fini della determinazione del corrispettivo saranno presi a riferimento i valori economici della lista prezzi assoggettati al ribasso di gara, ovvero qualora essi non risultino utili allo scopo, i correnti prezzi di mercato.

Articolo 13 - Responsabilità e polizza assicurativa

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli imputabili a fatti che possano accadere al personale dell'Impresa stessa nell'esercizio delle funzioni previste dal presente contratto.
2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, a Liguria Digitale, alle Aziende di Trasporto Pubblico Liguri e al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, intendendosi per tali tutti coloro, compresi i propri dipendenti, che per qualsiasi motivo subiranno danni in relazione alle prestazioni contrattuali e alla loro esecuzione.
3. L'impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o

cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, manlevando ad ogni fine ed effetto l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione o sorveglianza.

4. L'Impresa deve mantenere per tutta la durata del contratto la polizza assicurativa RCT e RCO, anche in favore della committente, con copertura del rischio per sinistro individuale pari almeno all'importo di aggiudicazione.

5. In caso di inadempimento a tale obbligo Liguria Digitale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 14 - Corrispettivo

1. Per la progettazione esecutiva, la fornitura e l'installazione del sistema, con tutte le conseguenti e connesse prestazioni, il corrispettivo è convenuto a corpo in € _____ oltre I.V.A..

2. Per la gestione e manutenzione decennale del sistema, con tutte le conseguenti e connesse prestazioni il corrispettivo è convenuto a corpo in € _____ oltre I.V.A., e quindi a corpo in € _____ oltre I.V.A. per anno.

3. In tali corrispettivi sono compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in € 128.950,00 (centoventottomilanovecentocinquanta/00) I.V.A. esclusa.

4. In deroga all'art. 1664.1 Cod. Civ. è convenuto che:

- il corrispettivo a corpo del comma 1 non è soggetto ad alcuna revisione del prezzo;
- per eventuali forniture aggiuntive le voci della lista dei prezzi dell'art.12 sono soggette a revisione, in aumento o diminuzione, per la differenza eccedente il decimo, a decorrere dall'inizio del terzo anno di rapporto contrattuale, con applicazione dell'indice ISTAT-FOI.
- il corrispettivo a corpo del comma 2 è soggetto a revisione del prezzo, in aumento o diminuzione, per la differenza eccedente il decimo, a decorrere dall'inizio del terzo anno di gestione e manutenzione, con applicazione dell'indice ISTAT-FOI.

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Articolo 15 - Pagamenti e fatturazione, verifiche di legge e tracciabilità dei flussi finanziari

1. È esclusa l'anticipazione.

2. Il corrispettivo per la progettazione, fornitura, installazione del sistema di cui al comma 1 dell'art.14 è pagato come segue:

- a) all'approvazione del progetto esecutivo: 5%
- b) fornitura e installazione del sistema centrale 10%
- c) fornitura e installazione del lotto POR-FESR: 5%
- d) collaudo del lotto POR-FESR: 5%
- e) al raggiungimento della fornitura e installazione del sistema complessivo: 30%
- f) dopo l'emissione del favorevole collaudo provvisorio: 25%
- g) rata di saldo, pagabile dopo l'emissione del favorevole collaudo definitivo, previa costituzione della garanzia ex art. 103.6 D. lgs. n. 50/2016 da svincolarsi sei mesi dopo la scadenza del termine per il collaudo definitivo previsto dall'art. 21 comma 4 del Capitolato tecnico giuridico.

Gli acconti a), b), c), d), e), f) e g) sono autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato ex

art. 14.9 del Capitolato Tecnico giuridico.

Le forniture classificate opzionali nell'Allegato C.1 "Computo metrico estimativo" saranno pagate solo se effettivamente rese.

Il pagamento degli acconti non costituisce accettazione delle prestazioni rimessa in via esclusiva al Collaudo.

3. Il corrispettivo per la gestione e manutenzione decennale di cui all'art.14 comma 2 è pagato in rate semestrali posticipate, previa approvazione del Direttore dell'esecuzione.

4. Prima di dare avvio alla progettazione esecutiva e alla realizzazione del progetto esecutivo approvato dalla Committente e prima di iniziare la gestione decennale del sistema l'Impresa deve fornire alla Committente l'elenco completo dei dipendenti propri e dei subappaltatori destinati alla commessa, con obbligo di comunicare ad essa ogni sua variazione.

5. Prima di ogni pagamento, sarà in diritto della Committente nei riguardi dell'Impresa e dei subappaltatori:

- ottenere il DURC o documento equivalente aggiornato;
- ottenere copia delle buste paga sottoscritte dai dipendenti per ricevuta;

e di ricusare il pagamento in caso di accertato inadempimento degli obblighi dell'Impresa e dei subappaltatori nei riguardi del personale.

6. Liguria Digitale effettuerà, ove necessario, le verifiche di legge volte ad accertare prima di effettuare il pagamento che il beneficiario sia in regola con l'obbligo di versamento di cui all'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'art. 2 comma 9 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo.

7. Ove le verifiche di legge attestino la regolarità dell'Impresa, Liguria Digitale provvederà al pagamento delle fatture esclusivamente tramite lo strumento del bonifico a 60 giorni data ricevimento fattura sul conto corrente dell'Impresa. Ciascun bonifico, peraltro, riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG e il CUP.

8. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente:

- contenere il riferimento al presente contratto e l'indicazione del CIG e del CUP;
- riportare, per ogni importo indicato in fattura, la voce di PREZZO a cui si riferisce l'importo stesso;
- essere intestata a Liguria Digitale S.p.A., Via Melen 77, 16152 GENOVA;
- essere trasmessa attraverso il SDI e deve essere inserito nel campo "codicedestinatario" il codice univoco dell'ufficio UFFAIJ.

9. L'Impresa, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto e a prevenire infiltrazioni criminali:

- dichiara di aver accesso presso la Banca _____ un conto corrente bancario in conformità a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e di cui fornisce i riferimenti: conto corrente dedicato (anche in modo non esclusivo) n. _____, intestato a _____, IBAN _____

- comunica che le persone delegate a operare sul conto corrente dedicato sopra precisato sono esclusivamente quelle di seguito indicate:

Sig. _____, nato a _____, il _____, CF _____, ruolo aziendale: _____

Sig. _____, nato a _____, il _____, CF _____, ruolo aziendale: _____

10. L'Impresa si obbliga ad assumersi ogni onere di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, l'Impresa si obbliga altresì a far sì che i pagamenti effettuati nei

confronti di eventuali subappaltatori o subcontraenti garantiscano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla disposizione normativa citata. A tal fine, ogni contratto sottoscritto con subappaltari e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture e ai servizi del presente appalto dovrà, a pena di nullità degli stessi, contenere apposita clausola.

11. Sarà diritto di Liguria Digitale di risolvere il contratto e di chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, l'Impresa non ottemperasse agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Resta inteso che in tal caso Liguria Digitale provvederà a segnalare le inottemperanza alle Autorità competenti.

12. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a Liguria Digitale le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti.

Articolo 16 - Penali

1. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa degli obblighi contrattuali Liguria Digitale potrà applicare le penali di seguito riportate: previste dall'art. 20 del Capitolato tecnico giuridico.

2. Resta fermo il limite massimo delle penali applicabili da calcolarsi in una somma pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo.

3. Qualora l'importo complessivo delle penali superi tale importo, Liguria Digitale avrà diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Liguria Digitale di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori.

Articolo 17 - Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata nell'osservanza dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dall'Impresa a garanzia definitiva di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, costituita nella misura del 10% dell'importo della fornitura mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da primario istituto di credito o compagnia assicurativa, sarà svincolata, previa deduzione di crediti di Liguria Digitale verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

2. Per la gestione e manutenzione decennale del sistema dovrà essere costituita altra fideiussione, conforme alle prescrizioni del primo comma, contestualmente alla sottoscrizione del Collaudo provvisorio previsto dall'art 21 comma 3 del Capitolato tecnico giuridico.

3. La cauzione del primo comma sarà svincolata a misura dell'avanzamento della fornitura accertata dal Responsabile dell'esecuzione nella misura massima del 60% dell'importo iniziale garantito. La restante parte sarà svincolata sei mesi dopo la scadenza del termine per il collaudo definitivo previsto dall'art. 21 comma 4 del Capitolato tecnico giuridico.

4. La cauzione del secondo comma sarà svincolata a misura dell'avanzamento della gestione nel limite massimo del 60% dell'Importo iniziale garantito e per la restante parte trenta mesi dopo la cessazione dell'appalto.

5. Liguria Digitale ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per tutte le ragioni indicate dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e qualora sia chiamata a corrispondere ai lavoratori impiegati nella commessa i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto entro il limite temporale di legge, per il recupero delle penali e i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa, per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma

incamerata.

6. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui Liguria Digitale si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di Liguria Digitale.

7. In caso di inadempimento a tale obbligo Liguria Digitale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 18 - Collaudi e affidamenti della gestione decennale

1. Il rapporto contrattuale è regolato dall'art. 21 del Capitolato tecnico giuridico.

Articolo 19 - Sospensione e risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, 2 e 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si applica al rapporto contrattuale l'art. 108 dello stesso D.Lgs.

2. La committente ha anche diritto di disporre l'esecuzione d'ufficio a mente dell'art. 24 del Capitolato tecnico giuridico.

Articolo 20 - Recesso

1. Il recesso della Committente è regolato dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 21- Subappalto

1. Per i subappalti si applica l'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 22 – Divieto di cessione del contratto.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Impresa di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto di Liguria Digitale al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Articolo 23 – Cessione dei crediti

1. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. In questo caso, ai fini dell'opponibilità a Liguria Digitale, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

3. La notificazione a Liguria Digitale dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma sopra menzionata, dovrà avvenire, pena la non opponibilità alla stessa, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Liguria Digitale potrà rifiutare la cessione debitamente notificata.

5. L'eventuale rifiuto verrà comunicato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni solari dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, Liguria Digitale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 24- Trasparenza dei prezzi

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli artt. 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli artt. 2 e ss. della L. 287/1990 e ss.mm.ii., e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 25 – Definizione delle controversie, Foro esclusivo

1. In caso di controversie tra Liguria Digitale e l'Impresa, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, le parti possono ricorrere al procedimento dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
2. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, Liguria Digitale si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 208 del D.Lgs. 50/2016.
3. Tutte le controversie che non fossero risolte mediante accordo bonario o transazione saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'Autorità Giudiziaria del Foro di Genova.
4. L'Impresa, nelle more della risoluzione delle controversie, si impegna a non rallentare o sospendere le attività oggetto del contratto e tutti gli obblighi sulla stessa gravanti resteranno immutati.

Articolo 26 - Consenso al trattamento dei dati

1. L'Impresa dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte di Liguria Digitale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 27 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ora "Codice dei Contratti Pubblici") e le norme del D.P.R. 207/2010 tuttora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. 50/2016, nonché le linee guida A.N.A.C.
2. In via residuale si applica il codice civile.

Articolo 28 - Spese

1. Tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente Contratto sono poste a carico dell'Impresa.

Genova _____

LIGURIA DIGITALE S.P.A.

.....

L'Impresa

.....